



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza Servizio Elettorale Regionale

Prot. N. 9709

Cagliari, 08 giugno 2005

Risposta al foglio N.

del

Allegati N. 1

Oggetto:

**Referendum popolare regionale del 12 e 13 giugno 2005.
- Recapito plichi.**

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991
Numero pagine trasmesse: 11

- Ai Signori Sindaci e Commissari straordinari dei
Comuni della Sardegna

- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei
Comuni della Sardegna

LORO SEDI

- Al Signor Presidente della Corte d'Appello di
CAGLIARI

- Ai Signori Presidenti
degli Uffici centrali circoscrizionali di

CAGLIARI

ORISTANO

NUORO

SASSARI

LANUSEI

TEMPIO

- Al Tribunale di Cagliari

- Al Tribunale di Cagliari
Sezioni distaccate di
CARBONIA
IGLESIAS
SANLURI

- Al Tribunale di Sassari



- Al Tribunale di Sassari
Sezione distaccata di
ALGHERO
- Al Tribunale di Oristano
- Al Tribunale di Oristano
Sezione distaccata di
MACOMER
SORGONO
- Al Tribunale di Lanusei
- Al Tribunale di Tempio-Pausania
- Al Tribunale di Tempio-Pausania
Sezioni distaccate di
LA MADDALENA
OLBIA

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle
Prefetture di:

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Con riferimento alla prossima consultazione referendaria in oggetto, si comunica che la scheda sarà di colore VERDE e riporterà il seguente quesito: ***“Volete voi che sia abrogata la Legge Regionale Sarda 19 giugno 2001, n. 8 (“le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di approvazione della presente legge, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti”), che ha modificato il comma 19 dell’art. 6 della Legge Regionale 24 aprile 2001, n. 6 introducendo il comma 19 bis, recanti norme in tema di rifiuti speciali, che citava: “E’ fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale”.***

In relazione, inoltre, all'utilizzazione delle buste destinate a contenere gli stampati per le operazioni degli Uffici di sezione, si precisa quanto segue:

- **la Busta n. 4 Ref. Re.**, stante la concomitanza del referendum regionale con quelli nazionali, **non deve essere utilizzata** in quanto le liste della votazione fornite dal Comune, ovviamente utilizzabili per entrambe le consultazioni, dovranno essere inserite nella busta fornita a tal scopo dal Ministero dell'Interno;

- **la Busta n. 5 Ref. Re.**, contenente le schede avanzate alla chiusura della votazione, nonché i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali (Mod. 37 m Ref. Re e Mod. 37 f Ref. Re), dovrà essere inviata ai competenti Tribunali ovvero alle Sezioni



Regione Autonoma della Sardegna

3

distaccate dei rispettivi Tribunali, secondo le ripartizioni territoriali operate dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51;

- **la Busta n. 6 Ref. Re. e la Busta n. 6 bis Ref. Re.**, contenenti entrambe una copia dell'estratto del verbale dell'Ufficio di sezione (Mod. 11 bis Ref. Re.), devono essere recapitate, anche a mezzo posta, tramite il Comune, rispettivamente alla Presidenza della Regione e alla Prefettura;

- **la Busta n. 7 Ref. Re.**, contenente tutte le schede valide, la copia delle tabelle di scrutinio (Mod. 30 Ref. Re., frontespizio stampato in nero) e l'estratto del verbale relativo alla formazione del plico, deve essere consegnata, al termine delle operazioni del seggio dal Presidente, o per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune il quale provvederà al successivo inoltro al Tribunale del circondario del mandamento, in conformità di quanto stabilito dall'art. 71, quarto comma, della L.R. n. 7;

- **la Busta n. 8 Ref. Re.** (con incluse le **Buste nn. 8/a Ref. Re., 8/b Ref. Re., 8/c Ref. Re., 8/d Ref. Re. ed 8/e Ref. Re.**) deve essere inviata, dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo nella cui circoscrizione si trova la sezione per la successiva consegna all'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente.

Al riguardo giova richiamare la L.R. 26 febbraio 2004, n.3, in forza della quale, nella regione Sardegna, fermo restando che nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai Tribunali dei rispettivi capoluoghi, le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due nuove province, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

Ai fini di una corretta individuazione degli Uffici centrali circoscrizionali competenti, si allega, ad ogni buon fine, la ripartizione dei comuni della Sardegna nelle otto circoscrizioni elettorali.

Nel restare a disposizione per qualsivoglia richiesta di delucidazioni, si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero